

Risposta n. 2/2026

OGGETTO: Assistenza sanitaria integrativa – Articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Gli Istanti, in qualità di Associazioni di Categoria Nazionali in rappresentanza delle imprese italiane operanti nel settore, rappresentano che nell'anno 2024 è stato sottoscritto, con le associazioni sindacali di categoria, il rinnovo del CCNL unico dell'industria.

In tale contratto è stata prevista l'istituzione di un "innovativo" sistema di assistenza sanitaria integrativa destinato alla generalità dei lavoratori (con esclusione dei soggetti "non-doms" - ossia lavoratori non comunitari cui si applica la relativa disciplina), finanziato mediante un contributo interamente a carico del datore di lavoro pari a € 16,50 mensili (per un importo di € 198,00 annui) per ciascun lavoratore.

A tal fine, come previsto dal CCNL, è stato costituito un tavolo tecnico con le parti stipulanti per individuare soluzioni coerenti con le specificità della categoria di lavoro, tenuto conto delle prassi delle casse sanitarie e delle caratteristiche tecniche delle coperture assicurative disponibili. Una particolare attenzione è stata posta alla tipicità di tale lavoro, il quale prevede specificatamente l'avvicendamento tra periodi in cui il lavoratore è contrattualmente alle dipendenze del datore di lavoro e periodi di riposo nei quali il rapporto di lavoro si estingue, con corresponsione di TFR e di tutte le altre competenze maturate.

In considerazione della circostanza che le polizze sanitarie integrative operano su base annuale, è emersa l'esigenza di definire criteri oggettivi di accesso a tali coperture assicurative annuali, introducendo un sistema che possa operare compatibilmente con la tipica intermittenza tra periodi di lavoro e periodi di riposo che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro.

Le parti costituenti il tavolo hanno valutato l'introduzione di un meccanismo di accesso alla copertura sanitaria secondo cui il datore di lavoro versa la quota annuale dovuta per la sottoscrizione di una polizza annuale a favore del dipendente al momento del raggiungimento, da parte del lavoratore, in un determinato anno, di una quota minima di giorni di lavoro.

Al raggiungimento della predetta durata-soglia del rapporto di lavoro, viene previsto il riconoscimento della quota annuale di € 198,00 per la stipula della polizza annuale a copertura delle prestazioni da erogare nell'anno successivo.

In sostanza ai lavoratori che nell'anno precedente abbiano raggiunto la soglia di giorni di lavoro (periodo di lavoro) verrebbe riconosciuto il diritto all'iscrizione per

l'intero anno successivo alla cassa sanitaria, da individuarsi fra quelle iscritte all'anagrafe del Ministero della Salute.

Il premio che dà accesso alla copertura sanitaria verrebbe versato in costanza di rapporto di lavoro al raggiungimento di una soglia minima di giorni di lavoro, con le competenze del mese in cui il lavoratore ha maturato l'accesso alla copertura. L'attivazione della relativa copertura assicurativa annuale avverrebbe a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, indipendentemente dalla sussistenza, in tale momento, del rapporto di lavoro tra le parti.

Ciò premesso, con riferimento ai premi versati nell'ambito di un sistema di assistenza sanitaria integrativa come sopra descritto, vengono chiesti chiarimenti circa la possibilità di fruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

A parere degli Istanti la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza (1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento del premio) non preclude l'esclusione del premio dal reddito di lavoro dipendente del percepiente, alla sola condizione che il versamento del contributo sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro, in relazione ad un periodo di lavoro qualificante ai fini della maturazione del beneficio interamente svolto presso lo stesso datore di lavoro che eroga il premio al raggiungimento della durata-soglia del rapporto di lavoro stesso ed in conformità a quanto previsto dal CCNL.

Ritengono, pertanto, che il premio versato dal datore di lavoro, in ragione dell'introduzione del sistema di assistenza sanitaria integrativa sopra descritto, soddisfarebbe i requisiti di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR e conseguentemente non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce che «*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*».

Con la predetta disposizione viene sancito il c.d. "principio di onnicomprensività" del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Lo stesso articolo 51 individua, ai commi successivi, specifiche deroghe a tale principio, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.

In particolare, il comma 2, lettera *a*), dell'articolo 51, stabilisce che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente non concorrono alla formazione del reddito «*i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti*

all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».

Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, il suddetto limite è fissato cumulativamente per i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, ma è comunque irrilevante la circostanza che il versamento avvenga eventualmente da parte soltanto di uno soltanto dei soggetti, cioè solo dal datore di lavoro o solo dal lavoratore. Eventuali contributi versati in eccedenza al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l'eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente.

Con riferimento a quanto prospettato dagli Istanti, deve essere in primo luogo evidenziato che la questione trae origine dal rinnovo del CCNL unico della specifica industria attraverso il quale è stato tra l'altro prevista l'istituzione di un sistema di assistenza sanitaria integrativa destinato alla generalità dei lavoratori cui si applica tale contratto.

Nel dettaglio, il datore di lavoro effettua un versamento in favore di un ente iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti e con esclusiva finalità assistenziale e il contributo corrisposto è previsto da un CCNL sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative.

Presupposto per il lavoratore al fine di poter fruire di tale versamento in un determinato anno è la sussistenza di un rapporto di lavoro ed il raggiungimento di una quota minima di giorni di lavoro (cd. durata-soglia). Solo in tale evenienza, infatti, è previsto il riconoscimento da parte del datore di lavoro della quota annuale di contributo e verrebbe riconosciuto il diritto all'iscrizione per l'intero anno successivo alla cassa sanitaria.

Come sottolineato dagli Istanti, la tipicità della prestazione di lavoro che prevede l'alternanza tra periodi alle dipendenze del datore di lavoro e periodi nei quali il medesimo rapporto si estingue, possono determinare la circostanza che la copertura assicurativa che ha effetto nell'anno successivo rispetto al versamento del contributo, decorra per un periodo nel quale il lavoratore potrebbe non essere più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e conseguentemente copra periodi diversi da quelli di durata del rapporto di lavoro che ha comportato il pagamento del premio.

Ciò posto, tenuto conto che, nel caso in esame, da quanto rappresentato, i contributi di assistenza sanitaria sono versati, in conformità a disposizioni del CCNL, dal datore di lavoro in costanza di tale rapporto ad un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che opera secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, si ritiene che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del TUIR a nulla rilevando, a tal fine, la possibile assenza del rapporto di lavoro alla data di decorrenza della copertura prevista dalla polizza.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**